

IL CONTENZIOSO CLIMATICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE: QUESTIONI APERTE E NUOVE TENDENZE

ATTI DEL CONVEGNO TENUTOSI PRESSO IL DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
L'11 NOVEMBRE 2024

a cura di
Ornella Feraci

STRUMENTI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DI SIENA

ISSN 3035-5656 (PRINT) | ISSN 3035-5842 (ONLINE)

STRUMENTI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DI SIENA

Editor-in-Chief

Mario Perini, University of Siena, Italy

Scientific Board

Gian Domenico Comporti, University of Siena, Italy

Mauro Guerrini, University of Florence, Italy

Stefania Ninatti, University of Milano-Bicocca, Italy

Andrea Pisaneschi, University of Siena, Italy

Emanuele Stolfi, University of Siena, Italy

Il contenzioso climatico
nazionale e internazionale:
questioni aperte e nuove tendenze

Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena
l'11 novembre 2024

a cura di
Ornella Feraci

Il contenzioso climatico nazionale e internazionale: questioni aperte e nuove tendenze : atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena l'11 novembre 2024 / a cura di Ornella Feraci. – Firenze : Firenze University Press ; Siena : USiena PRESS, 2026.
(Strumenti del Dipartimento di Giurisprudenza di Siena ; 8)

<https://books.fupress.com/isbn/9791221510904>

ISSN 3035-5656 (print)
ISSN 3035-5842 (online)
ISBN 979-12-215-1089-8 (Print)
ISBN 979-12-215-1090-4 (PDF)
ISBN 979-12-215-1091-1 (ePUB)
ISBN 979-12-215-1092-8 (XML)
DOI 10.36253/979-12-215-1090-4

Graphic design: Alberto Pizarro Fernández, Lettera Meccanica SRLs

La pubblicazione è stata possibile grazie al contributo specifico dell'Università di Siena per il supporto all'Open Access e a fondi del Dipartimento di Giurisprudenza.

Peer Review Policy

Peer-review is the cornerstone of the scientific evaluation of a book. All FUP - USiena PRESS's publications undergo a peer-review process by external experts under the responsibility of the Editorial Board and the Scientific Boards of each series (DOI 10.36253/fup_best_practice.3).

Referee List

In order to strengthen the network of researchers supporting FUP - USiena PRESS's evaluation process, and to recognise the valuable contribution of referees, a Referee List is published and constantly updated on FUP - USiena PRESS's website (DOI 10.36253/fup_referee_list).

USiena PRESS Editorial Board

Roberta Mucciarelli (President), Guido Badalamenti, Federico Barnabè, Paola Bernardini, Massimiliano Guferzo, Federico Rossi, Simona Saponara, Marta Bellucci (Managing Editor).

Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

 The online digital edition is published in Open Access on www.fupress.com.

Content license: except where otherwise noted, the present work is released under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>). This license allows you to share any part of the work by any means and format, modify it for any purpose, including commercial, as long as appropriate credit is given to the author, any changes made to the work are indicated, derivative works are licensed under the same license and a URL link is provided to the license.

Metadata license: all the metadata are released under the Public Domain Dedication license (CC0 1.0 Universal: <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode>).

© 2026 Author(s)

Published by Firenze University Press and USiena PRESS

Powered by Firenze University Press
Università degli Studi di Firenze
via Cittadella, 7, 50144 Firenze, Italy
www.fupress.com

*This book is printed on acid-free paper
Printed in Italy*

Sommario

Introduzione <i>Ornella Feraci</i>	7
Indirizzi di saluto <i>Mario Perini</i>	9
I SEZIONE	
IL CONTENZIOSO CLIMATICO INTERNAZIONALE	
Introduzione <i>Laura Pineschi</i>	13
Corti internazionali e cambiamento climatico: sfide e prospettive <i>Riccardo Pavoni</i>	21
La sentenza <i>Verein KlimaSeniorinnen Schweiz</i> <i>e al. c. Svizzera</i> : considerazioni sul rapporto tra politica e Corti <i>Valeria Piergigli</i>	29
Il contenzioso climatico orizzontale: questioni internazionali e privatistiche sulla legge applicabile <i>Ornella Feraci</i>	49

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Ornella Feraci (edited by), *Il contenzioso climatico nazionale e internazionale: questioni aperte e nuove tendenze. Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena l'11 novembre 2024*, © 2026 Author(s), CC BY-SA 4.0 published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-1090-4, DOI 10.36253/979-12-215-1090-4

II SEZIONE

IL CONTENZIOSO CLIMATICO NAZIONALE: PROSPETTIVE PRIVATISTICHE

Il contenzioso climatico nel prisma delle nuove generazioni <i>Barbara Pozzo</i>	65
Interessi e valori nella grande società azionaria: la <i>corporate sustainability due diligence directive</i> (CSDD) e l'approccio europeo al capitalismo sostenibile <i>Iacopo Donati</i>	71
Responsabilità per danno climatico e rimedi civilistici: l'apporto della comparazione giuridica <i>Alessandro Palmieri</i>	81
Il contenzioso climatico in Italia prima e dopo l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. sez. un. 21 luglio 2025 n. 20381) <i>Giuliano Scarselli</i>	89
Clima e diritto privato: tendenze giurisprudenziali attuali <i>Gianluca Navone</i>	107
Clima e diritto privato: aspetti rimediali <i>Chiara Angiolini</i>	113

III SEZIONE

IL CONTENZIOSO CLIMATICO NAZIONALE: PROSPETTIVE PUBBLICISTICHE

Contenzioso climatico e separazione dei poteri <i>Filippo Donati</i>	123
Origini e sviluppi del costituzionalismo ecologico: uno sguardo comparato <i>Giammaria Milani</i>	129
Contenzioso climatico, potere e giurisdizione amministrativa <i>Simone Lucattini</i>	137
La disciplina degli eco-delitti nella Direttiva UE 2024/1203 <i>Dario Micheletti</i>	147
Evoluzione normativa e dei modelli di configurazione dei reati ambientali <i>Dario Guidi</i>	153
Note sugli autori	163

Evoluzione normativa e dei modelli di configurazione dei reati ambientali

Dario Guidi

Abstract: This work examines the evolution of legislation in the field of criminal protection of the environment and the models of configuration of environmental crimes in recent years, by comparing the Italian system with the protection framework outlined by the European Union directives.

Keywords: Criminal protection of the environment, Environmental damage, EU Directives on Eco-crimes, Protection models

Sommario: 1. Considerazioni introduttive, 153; 2. L'evoluzione normativa in materia di tutela penale dell'ambiente, 154; 2.1. Un nuovo modello di tutela: la Direttiva 2008/99/CE, 156; 2.2. I punti deboli del '*minimum standard approach*', 157; 3. Le innovazioni apportate con la legge 22 maggio 2015, n. 68, 158; 4. Cenni sulla recente Direttiva 2024/1203/UE, 160; Riferimenti bibliografici, 161.

1. Considerazioni introduttive

Va detto anzitutto che il contrasto alla criminalità ambientale costituisce uno degli obiettivi strategici nel quadro delle iniziative previste dalla *roadmap* del *Green deal* europeo (c.d. 'Patto verde', presentato a Bruxelles nel dicembre 2019 e votato dal Parlamento europeo il 15 gennaio 2020: v. «Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP) – (2021/C 270/01)», in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content>) per affrontare i cambiamenti climatici e il degrado ambientale. I lavori del trilogio, che hanno portato, in tempi piuttosto brevi, all'adozione della nuova Direttiva in materia di protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, prendono avvio proprio dalla proposta avanzata nel 2021 dalla Commissione europea nell'ambito delle iniziative adottate, appunto, in attuazione del *Green Deal* (che a sua volta nasce dalla presa d'atto del mancato raggiungimento dell'obiettivo di armonizzazione della legislazione degli Stati membri *in subiecta materia* e del fallimento dell'approccio c.d. 'minimalista' rispetto all'aggravarsi della crisi climatica).

La mia relazione è dedicata all'evoluzione normativa e dei modelli di configurazione del reato ambientale e tale evoluzione per molti aspetti riflette in ambito giuridico-penale un processo più ampio di trasformazione socio-culturale che ha

Dario Guidi, University of Siena, Italy, dario.guidi@unisi.it, 0009-0002-8384-661X

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Dario Guidi, *Evoluzione normativa e dei modelli di configurazione dei reati ambientali*, © Author(s), CC BY-SA 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-1090-4.21, in Ornella Feraci (edited by), *Il contenzioso climatico nazionale e internazionale: questioni aperte e nuove tendenze. Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena l'11 novembre 2024*, pp. 153-162, 2026, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-1090-4, DOI 10.36253/979-12-215-1090-4

attraversato le nostre società e che ha portato ad un mutamento di prospettiva e ad una nuova sensibilità nell'approccio alle questioni climatiche e di tutela dell'ambiente (e che affonda le proprie radici nel dibattito innescato dagli studi filosofici sulla c.d. '*deep ecology*' e sul concetto di 'ecocentrismo relazionale': Naess 1988; Andreozzi 2011; Dalla Casa 2011; Descola 2021). Tale processo è ormai culminato da tempo nel passaggio da una concezione "antropocentrica" dell'ambiente ad una concezione "ecocentrica" che si ripercuote anche, inevitabilmente, sulle tecniche di tutela e sui modelli di configurazione dei reati ambientali.

Ma è un processo che si coglie con immediatezza anche nelle recenti modifiche alla nostra Carta costituzionale, e in particolare con l'avvenuta introduzione, ad opera della legge costituzionale n. 1 del 2022, dell'ultimo comma dell'art. 9, ai sensi del quale la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali» (comma 3). L'ambiente diventa oggetto diretto e precipuo di tutela, un 'bene finale' (e non più 'bene-mezzo') che merita protezione *di per sé e in quanto tale*, anche se sempre in stretta correlazione con la vita e le relazioni umane sul pianeta (in coerenza, appunto, con l'idea sottesa all'ecocentrismo relazionale), ma senza alcuna 'subordinazione' o rapporto di mera strumentalità agli interessi dell'uomo. Basti pensare, al riguardo, che fino a pochi anni or sono il bene giuridico ambiente veniva utilizzato dagli studiosi di diritto penale come esempio emblematico dei 'beni a rilevanza costituzionale implicita', in quanto 'strumentali' alla tutela di altri beni esplicitamente tutelati dalla Costituzione, come la *salute umana* (e ora invece, come detto, è oggetto di autonoma ed esplicita tutela).

2. L'evoluzione normativa in materia di tutela penale dell'ambiente

Oggi il quadro è profondamente mutato, e ciò si riflette con immediatezza sull'evoluzione normativa in materia di reati ambientali. Al fine di mettere a fuoco le linee direttrici essenziali di tale percorso evolutivo, possiamo adottare due 'punti di riferimento': 1) il c.d. 'Codice dell'ambiente', ossia il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (così come modificato, da ultimo, dal d.l. 17 ottobre 2024, n. 153); 2) il nuovo titolo VI *bis* del codice penale (rubricato 'Delitti contro l'ambiente'), introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2015, n. 68 (Siracusa 2015; Bell, Valsecchi 2015). Questi due ambiti di disciplina corrispondono a due diversi e quasi antitetici modelli di tutela dell'ambiente, che peraltro oggi coesistono nel nostro ordinamento.

Iniziando dal codice dell'ambiente, si tratta di un corpo normativo 'imponente' (difficilmente 'dominabile'), suddiviso in 'parti' (a loro volta suddivise in 'titoli' e 'capitoli') tendenzialmente corrispondenti alle principali 'matrici ambientali' (*difesa del suolo; tutela delle acque; gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati; tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*, etc.), in cui le fattispecie incriminatrici sono disseminate in ogni comparto, talvolta 'nascoste' nei meandri della disciplina di settore all'interno di un capo, talaltra organizzate sistematicamente nel titolo finale di una 'parte'.

Guardando nell'insieme alla fisionomia di tali fattispecie, emerge uno 'schema ricorrente' di tipizzazione, caratterizzato, per quanto qui interessa, da tre elementi di fondo: 1) l'utilizzo, in larga prevalenza, di fattispecie contravvenzionali e non delittuose; 2) l'uso di una tecnica di incriminazione che fa leva su reati di mera condotta e di pericolo astratto (*sub specie di violazione di limiti tabellari o di inosservanza di procedure amministrative*); 3) il ricorso alle c.d. 'clausole sanzionatorie finali' (Bernasconi 2008, 40).

In merito al primo punto, la struttura del reato contravvenzionale è tipicamente incentrata sul disvalore di condotta e si presta assai bene alla configurazione di reati di pericolo. Le contravvenzioni del codice dell'ambiente sono punite, nella maggioranza delle ipotesi, con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Con riguardo al secondo punto, il reato di sversamento oltre i limiti tabellari rappresenta l'esempio più 'classico' del ricorso allo schema del reato di pericolo *astratto* e l'esempio tradizionalmente addotto per spiegare la differenza con i reati di pericolo *presunto*. In quest'ultimo caso, infatti, la presunzione di pericolosità (*iuris et de iure*) è una scelta del legislatore (la presunzione di pericolo potrebbe essere 'smentita' nel caso concreto) correlata all'esigenza di tutela anticipata di beni ritenuti di particolare rilevanza, mentre nei reati di pericolo astratto è una 'necessità logica', nel senso che non è dato sapere se una singola condotta di sversamento sia o meno lesiva dell'*habitat* bio-marino, ma rientra nella comune esperienza la consapevolezza che la reiterazione sistematica di condotte analoghe di scarico/sversamento produrrà un danno a quell'ecosistema, e quindi occorre prevenire l'evento lesivo attraverso l'anticipazione della soglia di incriminazione allo stadio del pericolo (D'Alessandro 2012; Catenacci 2010; D'Amati 2017). Tale schema di configurazione del reato si adotta, ad esempio, al fine di prevenire eventi di inquinamento 'lungo-latenti' di matrici ambientali, in cui il fenomeno dell'inquinamento si sviluppa gradualmente attraverso stratificazioni e/o contaminazioni progressive.

In altri termini, la *ratio* di fondo dell'adozione di questo modello di tipizzazione sta nell'evitare che il diritto penale intervenga 'tardivamente', a danno già avvenuto. Una siffatta tecnica di tutela, però, se impiegata in modo generalizzato e 'indifferenziato', soprattutto con riguardo alle tematiche ambientali, comporta il rischio di una progressiva sostituzione del *principio di prevenzione*, che poggia su leggi scientifiche o su generalizzazioni del senso comune empiricamente fondate e consolidate e che mira a prevenire eventi lesivi, con quello di *precauzione* (Iannuzziello 2023; Renna 2023; Titomanlio 2018; Corn 2013), che invece opera quando non abbiamo certezze scientifiche circa la potenzialità lesiva di una certa condotta. Tale ultimo principio, nella sua dimensione applicativa, finisce per tradursi concretamente nell'obbligo di astensione *tout court* da determinate attività, estendendo così inevitabilmente il raggio di presunzione punitiva dell'ordinamento a comportamenti privi di offensività ma inosservanti di un divieto preventivo di agire. Si sostituisce dunque ad una regola 'modale' (figlia del principio di prevenzione), una regola 'inibitoria' (figlia del principio di precauzione).

In relazione, infine, alle *clausole sanzionatorie finali*, esse si trovano disseminate nelle varie parti in cui si articola il codice dell'ambiente e creano spesso il c.d.

‘effetto *matrioska*’, per cui la norma ‘finale’ recante l’incriminazione rimanda per l’enucleazione del precetto ad un’altra di rango inferiore, che a sua volta rinvia ad una ulteriore disposizione che disciplina nel dettaglio una determinata attività nel contesto della disciplina di settore. In altri termini, queste clausole recano la sanzione ma sono prive del precetto, di talché l’enucleazione del fatto tipico richiede la previa individuazione (ed un rilevante sforzo di *reductio ad unitatem*) di varie altre norme che, essendo finalizzate alla disciplina di specifiche attività settoriali, non descrivono con chiarezza un determinato tipo di comportamento vietato a cui dovrebbe conseguire l’irrogazione di una pena. Ciò pone all’interprete ostacoli e difficoltà di non agevole soluzione in sede di ricostruzione della tipicità e contrasta frontalmente, a tacer d’altro, con il principio di determinatezza.

2.1. Un nuovo modello di tutela: la Direttiva 2008/99/CE

Un punto di svolta, sul piano sovranazionale, si è registrato con la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (oggi sostituita dalla Direttiva n. 1203 del 2024) sulla ‘tutela penale dell’ambiente’ che, muovendo dall’assunto secondo cui «l’esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell’ambiente» (considerando n. 3), e quindi occorre rafforzare l’arsenale punitivo con gli strumenti del diritto penale, adotta un modello di tutela basato sul criterio del ‘*substantial damage*’, in forza del quale occorre adottare «sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente» (considerando n. 5). Tali attività vengono individuate con il criterio alternativo del danno arrecato alle matrici ambientali o del pericolo di deterioramento significativo delle matrici stesse, compresa la stratosfera, nonché della fauna e della flora (Siracusa 2011).

Si tratta, in particolare, di un modello di tutela ispirato al concetto di *minimum standard* (è il c.d. approccio ‘minimalista’), per cui devono costituire reato soltanto le ‘infrazioni più gravi’ (considerando n. 10), che sono quelle, appunto, che danneggiano o mettono concretamente in pericolo le matrici ambientali. Al riguardo, nel *considerando* n. 12 si specifica che la direttiva detta soltanto norme ‘minime’, perciò gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti finalizzate ad un’efficace tutela penale dell’ambiente. E in effetti la Direttiva è molto concisa nella sua dimensione e nei suoi contenuti, articolandosi in 16 *considerando* e 10 articoli (per fare un rapido confronto, la nuova Direttiva 1203/2024 contiene 75 *considerando* e 30 articoli).

La tutela penale si concentra solo sui fatti dotati di un coefficiente elevato di offensività, descrivendo attività illecite che hanno la struttura di reati di danno o di pericolo concreto (così farà anche il legislatore italiano nel 2015 con l’introduzione nel codice penale del titolo VI *bis* del libro II). Le fattispecie per cui la Direttiva richiede agli Stati di adoperarsi per l’introduzione di corrispondenti incriminazioni sono descritte nell’art. 3, che contiene anche un riferimento all’elemento psichico del reato, abbracciando le sole attività «poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza».

Queste fattispecie sono costruite per lo più come reati di evento ma con una rilevante peculiarità 'strutturale', atteso che, nella configurazione del fatto tipico da parte del legislatore comunitario, alla condotta illecita può conseguire tanto un vero e proprio 'danno' quanto il mero 'pericolo' di verificazione di tale danno: ad esempio, *sub lett. a* dell'art. 3 sono descritte alcune modalità di condotta (lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque) a cui gli Stati membri dovrebbero attribuire rilevanza penale in quanto «provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora». Analoghe considerazioni valgono per le condotte di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti (e altre attività connesse), che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora. Infine, alcune ipotesi (sia pure in misura numericamente inferiore) sono configurate come reati di mera condotta (come nel caso della *spedizione illecita di rifiuti* e il *commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*).

2.2. I punti deboli del '*minimum standard approach*'

Il vero 'punto debole' della Direttiva, però, sta nell'assenza di indicazioni concernenti il trattamento sanzionatorio, dato che l'art. 5 di essa si limita a riprodurre la formula, standardizzata e ricorrente in atti di questo tipo, che evoca la necessità di «*sanzioni penali proporzionate, efficaci e dissuasive*». Del resto, in quel momento il Trattato di Lisbona non era ancora entrato in vigore (ciò accadrà di lì a poco, ad inizio dicembre 2009), e infatti si tratta di atto normativo della Comunità europea e non dell'Unione europea: siamo dunque in presenza di un tipo di Direttiva diversa da quelle 'di nuova generazione' emanate ai sensi dell'art. 83 del TFUE, che impongono l'adozione di pene di entità non inferiore ad un certo limite come massimo o come minimo edittale e recano una descrizione più precisa dei comportamenti da incriminare. Peraltro, questo è forse uno dei motivi di debolezza 'intrinseca' per cui la Direttiva in esame non ha raggiunto i suoi obiettivi di armonizzazione legislativa tra i paesi dell'Unione.

In realtà, vi sono almeno tre aspetti in cui la Direttiva si è rivelata scarsamente efficace, rendendo così per certi versi più arduo il processo di armonizzazione: 1) la mancata definizione del concetto di 'danno ambientale' e di 'deterioramento significativo', quanto meno in termini di più puntuale delimitazione giuridico-concettuale; 2) la sinteticità nella descrizione delle fattispecie rilevanti e l'uso di concetti vaghi ed elastici, che hanno lasciato ampi margini di discrezionalità agli Stati membri anche nella scelta delle tecniche di incriminazione; 3) l'assenza di vincoli, o comunque di indicazioni 'cogenti', in relazione alla natura e all'entità del trattamento sanzionatorio.

Sotto il primo profilo, in assenza di criteri di riferimento, i vari Stati membri si sono limitati a trasporre i concetti generici utilizzati nella Direttiva nel proprio ordinamento, demandando di fatto la specificazione di tali referenti concettuali

alla giurisprudenza, che ha ricostruito queste complesse nozioni sulla base di parametri ora *quantitativi*, ora *qualitativi*, ora *misti*. Alcuni Paesi, ad esempio, hanno adottato criteri incentrati sulla ‘entità’ dell’impatto sull’ambiente di determinate attività, come quello della ‘portata significativa’ del danno, facendo anche ricorso a concetti scarsamente pregnanti come quello di ‘deterioramento visibile’ o di ‘peggioramento’ rispetto alla situazione pregressa (Germania). In altri si è utilizzato un parametro ‘economico-monetario’, considerando ‘significativo’ il danno che comporta una spesa di ripristino superiore ad una determinata cifra (Austria); altri ancora hanno utilizzato il parametro temporale-quantitativo della ‘durata’ degli effetti dannosi per un certo numero di anni (Francia). L’Italia ha fatto ricorso a parametri valutativi misti, qualitativi e quantitativi, in ogni caso evitando di configurare tali parametri in termini di ‘soglia numerica’ (Perrone 2024).

In merito al secondo punto, alcuni Stati membri hanno adottato un *modello differenziato* di tutela, introducendo fattispecie diverse per ciascuna matrice ambientale (acqua, aria, suolo, sottosuolo), altri, come l’Italia, un *modello unitario*, con fattispecie di danno ambientale che abbracciano nella tutela penale tutte le matrici ambientali nonché la flora e la fauna. Inoltre, alcuni Stati, come il nostro, hanno seguito le indicazioni della Direttiva in ordine alla delimitazione dell’area di rilevanza penale solo ai fatti più gravi e connotati da un maggior coefficiente di offensività, prevedendo nel titolo VI *bis* del codice penale solo reati di danno, mentre altri paesi (come Germania, Francia e Spagna), hanno introdotto anche reati di pericolo astratto. Ed anche la clausola di *illiceità speciale* (nel nostro ordinamento le condotte inquinanti devono essere realizzate ‘abusivamente’) è stata interpretata ed applicata in modo non omogeneo dai vari Stati.

Con riguardo, infine, al terzo punto, in assenza di vincoli o indicazioni circa la tipologia e la misura delle pene da adottare per reprimere la criminalità ambientale, ciascun Paese della UE ha adottato il proprio *standard*, anche se si registra una tendenziale convergenza verso pene più severe rispetto al passato.

3. Le innovazioni apportate con la legge 22 maggio 2015, n. 68

Nell’ordinamento italiano la legge n. 68 del 22 maggio 2015 ha innovato significativamente l’assetto complessivo di tutela penale dell’ambiente e il paradigma configurativo dei ‘reati ambientali’. In particolare, due sono le aree di intervento: a) Il codice penale, con l’introduzione del titolo VI *bis* all’interno del libro II: «*Dei delitti contro l’ambiente*» (artt. da 452 *bis* a 452 *quaterdecies*); b) Il Codice dell’ambiente, in cui è stata inserita una nuova parte VI *bis*, rubricata «*Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*» (artt. 318 *bis* – 318 *octies*) che contempla una speciale procedura di estinzione delle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dallo stesso decreto «che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette» (art. 318 *bis*).

Con riguardo, specificamente, al codice penale, il titolo VI *bis* contempla un novero ristretto di figure di reato, esclusivamente delittuose, caratterizzate da

un elevato grado di offensività per l'ambiente. Le pene edittali sono molto severe e sono previste anche circostanze aggravanti ad effetto speciale (nonché il raddoppio dei termini prescrizionali *ex art.* 157, comma 6, c.p., così come modificato dall'art. 1, comma 6, della l. 68/2015, e un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria di cui all'art. 452 *undecies*). Insomma, un assetto di disciplina inedito per il nostro diritto penale dell'ambiente che, lungi dall'incarnare il modello della 'criminalizzazione a tappeto', si articola in poche fattispecie che puniscono i comportamenti più gravi con notevole severità. Soprattutto, è molto diversa rispetto al passato la struttura dei nuovi eco-delitti. Ad esempio, il reato di 'inquinamento ambientale' è conformato strutturalmente secondo un modello quasi antitetico rispetto al previgente schema di incriminazione dei reati ambientali.

Si tratta infatti: da un lato, di un reato di evento 'a forma libera', in cui viene punita la causazione di un pregiudizio per l'ambiente (si punisce 'chiunque cagiona...'), e non già il mero superamento di limiti tabellari nell'immissione di sostanze pericolose; dall'altro lato, di un reato di vero e proprio «danno» (e non di mero pericolo), consistente nella *compromissione* o nel *deterioramento* di matrici ambientali o di ecosistemi (Cass. pen., Sez. III, 24 gennaio 2023, n. 17400; Cass. pen., Sez. III, 19 settembre 2018, n. 50018). In merito a tali concetti, va detto che, dal punto di vista semantico-lessicale, il concetto di 'compromissione' evoca una situazione di squilibrio funzionale per cui un determinato bene ha subito un pregiudizio non provvisorio che lo rende inidoneo ad esplicare la sua originaria funzione (il bene è, appunto, «compromesso»). Il concetto di «deterioramento», invece, designa in senso dinamico una modificazione *in peius* rispetto al passato e quindi, in estrema sintesi, un «peggioramento» delle condizioni del bene considerato sotto il profilo strutturale (Cass. pen., Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 15865; Cass. pen., Sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170).

Mentre la compromissione, dunque, pare delinearli come concetto a sé stante («assoluto»), il deterioramento si atteggia come concetto di relazione («relativo»). La compromissione e il deterioramento devono essere 'significativi' e 'misurabili'. Il concetto di «significatività» indica gli effetti di considerevole entità dell'evento di inquinamento (significativo è in questo caso sinonimo di 'notevole', 'rilevante', etc.). Si tratta però di un parametro piuttosto vago sotto il profilo semantico-concettuale, soprattutto in ambito giuridico-penale, atteso che non è neanche certo se questo requisito debba essere interpretato in senso *qualitativo* o *quantitativo* (o in entrambi i sensi). La nozione di "misurabilità" rimanda invece alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici dell'alterazione (che possono essere *biologici*, *chimici*, *organici*, *naturalistici*, etc.).

Anche il delitto di 'disastro ambientale' è configurato come reato di danno ed è caratterizzato dalla particolare severità del trattamento sanzionatorio. L'art. 452 *quater* c.p. punisce infatti con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., «abusivamente cagiona un disastro ambientale». Costituiscono disastro ambientale, alternativamente: a) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema*; b) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e*

conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; c) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Infine, nell'ambito dell'odierno assetto di tutela penale dell'ambiente delineato dal titolo VI *bis* del codice penale sono previsti anche reati di mera condotta, come il delitto di «traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività» (art. 452 *sexies*) e quello di «omessa bonifica» (art. 452 *terdecies*). Ma i connotati di fondo dei nuovi reati codicistici in materia ambientale si trovano anche qui, soprattutto se si ragiona in termini di tutela dell'ambiente come bene giuridico autonomo e 'finale' (e non più come bene meramente 'strumentale' alla realizzazione di interessi umani): ed invero, si tratta pur sempre di fattispecie delittuose connotate da un elevato coefficiente di offensività (sia pure *sub specie* di pericolo) e punite con notevole severità.

4. Cenni sulla recente Direttiva 2024/1203/UE

Mi appresto a concludere la mia relazione dedicando soltanto qualche cenno alla recente Direttiva in tema di 'tutela penale dell'ambiente' (c.d. Direttiva 'ecoreati': reperibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content>), senza però voler sottrarre tempo e spazio ad altri e più approfonditi interventi sull'argomento. La Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 'tutela penale dell'ambiente', che sostituisce le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, è stata emanata sulla base di una proposta avanzata nel 2021 dalla Commissione europea nell'ambito delle iniziative adottate in attuazione del *Green Deal* e si prefigge l'obiettivo di potenziare l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di criminalità ambientale, introducendo obblighi più stringenti sia sul versante sanzionatorio che su quello della configurazione delle fattispecie.

Essa si differenzia su vari aspetti dalla Direttiva del 2008, sia sotto il profilo 'dimensionale' (come abbiamo avuto modo di anticipare, si è passati da 10 a 30 articoli e da 16 a 75 *considerando*), sia sotto il profilo dello schema di tipizzazione dei reati (nella Direttiva del 2008, che è precedente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si impiega il termine 'infrazioni'). Inoltre, la 'nuova' Direttiva si caratterizza anche per la presenza di svariate norme definitorie, sia nell'articolo che nei *considerando*. Si pensi, per fare solo qualche esempio, alla definizione di 'lesione' (ai fini della Direttiva) contenuta nel *considerando* n. 14, o alla norma di 'interpretazione autentica' contenuta nel *considerando* n. 10 (con il quale il legislatore eurounitario illustra come dovrebbe essere interpretata l'espressione «in manifesta violazione dei pertinenti requisiti giuridici sostanziali»).

In quest'ottica, assume un ruolo di centrale rilevanza la disposizione di cui all'art. 2, che definisce normativamente i rispettivi concetti di 'persona giuridica', di '*habitat*' e di 'ecosistema'. Con particolare riguardo a tale ultimo concetto, in base alla definizione in parola l'ecosistema designa «il complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e com-

prende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie». Questa disposizione riveste notevole importanza perché, nell'ambito della disciplina giuridica dell'ambiente a livello europeo, non è frequente imbattersi in una vera e propria definizione legislativa di concetti propriamente 'eco-biologici'. La definizione *de qua* riflette peraltro l'impostazione scientifica tradizionale, descrivendo l'ecosistema come una struttura complessa composta da due parti: la comunità biologica (o parte '*biotica*'), che è formata dagli organismi viventi, e la parte *abiotica*, che si identifica con l'ambiente fisico con cui gli organismi interagiscono.

La differenza più rilevante rispetto al modello di tutela penale dell'ambiente di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo consta nell'anticipazione della soglia di punibilità allo stadio del pericolo (con una scelta che, per certi versi, rappresenta un 'ritorno al passato'), ossia ad una fase prodromica rispetto al danno ambientale, facendo ricorso al paradigma configurativo del reato di pericolo *astratto*. Non siamo però in presenza di un modello di tipizzazione 'rigido' e 'definitivo', atteso che il legislatore eurounitario ha adottato un approccio 'flessibile', nel senso che il novero di reati di cui all'art. 3 è concepito come un elenco 'aperto' e 'dinamico', suscettibile di aggiornamento periodico – previa valutazione specificamente operata dalla Commissione – in relazione alle nuove esigenze di tutela dell'ambiente di volta in volta emergenti nella realtà empirico-criminologica e al concreto stato di attuazione della Direttiva negli Stati membri. Ma questi profili tematici, come detto, non rientrano nei confini della presente indagine e formano oggetto di trattazione approfondita nella relazione del Collega Dario Micheletti.

Riferimenti bibliografici

- Andreozzi, Matteo. 2011. *Verso una Prospettiva Ecocentrica. Ecologia profonda e pensiero a rete*. Milano: LED.
- Bell Alexander, Valsecchi, Alfio. 2015. "Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio." *Rivista trimestrale di diritto penale contemporaneo*. 2: 71-81.
- Bernasconi, Costanza. 2008. *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*. Pisa: ETS.
- Catenacci, Mauro. 2010. "I reati ambientali e il principio di offensività." *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*. 0: 43-58.
- Corn, Emanuele. 2013. *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*. Torino: Giappichelli.
- Dalla Casa, Guido. 2011. *L'Ecologia Profonda. Lineamenti per una nuova visione del mondo*. Milano: Mimesis.
- Descola, Philippe. 2021. *Un'ecologia delle relazioni. L'uomo e il suo ambiente*. Bologna: Marietti.
- D'Alessandro, Francesco. 2012. *Pericolo astratto e limiti soglia*. Milano: Giuffrè.
- D'Amati, Laura. 2017. "Reati di danno e reati di pericolo: radici antiche di una distinzione moderna", www.lalegislaZIONEpenale.eu. 29.11.2017.
- Iannuzziello, Mario. 2023. *Il principio di precauzione tra fattispecie penali e struttura del reato*. Roma: Aracne.

- Naess, Arne. 1988. "Deep Ecology and Ultimate Premises." *The Ecologist*. 18: 128-31.
- Perrone, Daria. 2024. "Politiche europee in tema di contrasto alla criminalità ambientale: proposte di riforma e possibili riflessi interni", *www.legislazionepenale.eu*. 2.2.2024.
- Perrone, Daria. 2024. "Think globally, act locally: obiettivi e vincoli della direttiva 2024/1203/UE sulla tutela penale dell'ambiente." *Rivista trimestrale di diritto penale econ.* 3-4: 500.
- Renna, Mauro. 2023. "Il principio di precauzione e la sua attuabilità." *Forum di Quaderni Costituzionali. Rassegna* 2: 340-50.
- Siracusa, Licia. 2015. "La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli 'ecodelitti': una svolta 'quasi' epocale per il diritto penale dell'ambiente." *Rivista trimestrale di diritto penale contemporaneo*. 2: 197-224.
- Siracusa, Licia, "L'attuazione della Direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale", *https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*. 22.2.2011.
- Titomanlio, Raffaele. 2018. *Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e ordinamento italiano*. Torino: Giappichelli.